



## Provincia di Modena

*IL PRESIDENTE*

Atto n° 103 del 15/07/2016

**OGGETTO :**

COMUNE DI MARANELLO. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO. VARIANTE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 1 MARZO 2016. RISERVE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 33 E 34 L.R. N. 20/2000. VALUTAZIONE AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 5 LR 20/2000.

Il Consiglio Comunale di Maranello con deliberazione n. n.39 del 28/07/2008 ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC).

Con Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 29/05/2008 è stato approvato il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07/04/2009 è stato approvato il primo Piano Operativo Comunale (POC), entrato in vigore il 06/05/2009, successivamente modificato con varianti approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 27/07/2010 e n. 2 del 07/02/2013.

Il responsabile del procedimento del Comune di Maranello ha inviato alla Provincia con prot 4610 del 09/03/2016, ai fini dell'espletamento delle procedure istruttorie di competenza, la variante al RUE adottata con deliberazione consiliare n. 8 del 01/03/2016, che è stato assunta agli atti provinciali con prot. 11871 del 10/03/2016.

Ai sensi del comma 6 degli art.33 34 della L.R.20/2000, la Provincia può, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, sollevare riserve al POC/RUE, o sua variante, relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del Piano Strutturale Comunale o con le prescrizioni dei piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale di cui leggi regionali nn. 9/2008 e 20/2000, ai Decreti legislativi nn. 152/2006 e 4/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Si richiamano inoltre le disposizioni normative in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di riduzione del rischio sismico, nonché l'atto di organizzazione interna dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto "Valutazione Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 eloro successive modificazioni e integrazioni".

Si richiama l'istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica prot. 34017 del 14/07/2016, che contiene le Riserve al Piano.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

### **IL PRESIDENTE DISPONE**

- 1) di sollevare Riserve alla variante al RUE adottata con deliberazione consiliare n. 8 del 01/03/2016 del Comune di Maranello e di recepire i pareri contenuti nell'istruttoria tecnica protocollo 34017 del 14/07/2016, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare gli esiti della valutazione ambientale, di cui alla L.R. 9/2008 e art. 5 L.R.20/2000 della variante al RUE del Comune di Maranello adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 07/04/2016, contenuti nella istruttoria sopraccitata;
- 3) di inviare il presente atto al Comune di Maranello, alla Regione Emilia Romagna-Servizio Opere e Lavori Pubblici Legalità e Sicurezza Edilizia Pubblica e Privata, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia Romagna-sezione di Modena, all'ASL di Sassuolo-Servizio Igiene Pubblica.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

\_\_\_\_\_  
Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li \_\_\_\_\_

**ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE CARTOGRAFIA  
prot. n. 34017 del 14/07/2016 class 07.04.05 / fasc. 2389**

**COMUNE di MARANELLO. Regolamento Urbanistico Edilizio – Variante adottata con  
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 1 marzo 2016. Riserve ai sensi degli articoli  
33 e 34 L.R. n. 20/2000. Valutazione ambientale di cui all'art. 5 LR 20/2000**

**PREMESSE**

Aspetti amministrativi e procedurali

Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale (D.C.C.) n° 39 del 28/07/2008 a seguito di Intesa espressa con Delibera di Giunta Provinciale (D.G.P.) n° 309 del 22/07/2008. Successivamente sono state apportate modifiche al PSC con variante approvata con Del. C.C. n. 38 del 30/07/2013 e con un accordo di programma art.40 LR 20/2000, avente ad oggetto la riqualificazione dell'area ceramica "Cisa" di Gorzano e la realizzazione di una piattaforma logistica e produttiva in Via Trebbo a Maranello approvato con decreto del Presidente della Provincia atto n.18 del 10/06/2014.

Il RUE è stato approvato con DCC n. 22 del 29/05/2008 e modificato con le seguenti varianti: VARIANTE 2009 approvata con Del. C.C. n. 19 del 17/04/2009; VARIANTE 2010 approvata con Del. C.C. n. 54 del 27/07/2010; VARIANTE 2012 approvata con Del. di C.C. n. 57 del 02/10/2012; VARIANTE 2013 approvata con Del. C.C. n. 39 del 30/07/2013. Il primo Piano Operativo Comunale (P.O.C.) è stato approvato con D.C.C. n.20 del 07/04/2009; il secondo P.O.C. è stato approvato con D.C.C. n. 53 del 27/07/2010; il terzo P.O.C. è stato approvato con D.C.C. n. 2 del 07/02/2013.

Il procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (Art. 33 LR 20/2000) a seguito dell'aggiunto comma 4-bis all'art. 34 della L.R. 20/00 stabilisce che: *"Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34."*

L'Amministrazione comunale ha provveduto ad inviare gli atti della Variante con con prot. n. 4610 del 09/03/2016 acquisita con prot. 11871 del 10/03/2016. Si dà atto del suo invio alla Provincia da parte dell'Amministrazione Comunale per acquisire i pareri di competenza, pur non citando né nella Deliberazione di Consiglio Comunale di adozione né nella Relazione Illustrativa della Variante il riferimento normativo all'art.34 della LR 20/2000.

Pareri e Osservazioni

Si evidenzia preliminarmente che:

- in data 29/04/2016 con prot. 7454 l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale ha espresso parere acquisito agli atti della Provincia con prot. 21223 del 29/04/2016 (Allegato 1).

– con nota prot. comunale 11640 del 23/06/2016 assunta agli atti della Provincia con nota prot.30799 del 24/06/2016 il comune di Maranello ha trasmesso il parere di AUSL (prot. 37700/16 del 17/05/2016), che si allega alla presente (Allegato 2) e copia delle osservazioni pervenute, che sono in numero di 2.

Sintesi dei contenuti della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio

Come dichiarato nella Relazione illustrativa:

*“La variante al RUE riguarda modifiche normative e l’adeguamento della cartografia (Tav. 1a e 1d) all’accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica (art. 40 LR 20/00) approvato, relativo agli ambiti del Gruppo Ceramiche Ricchetti.*

*La variante normativa al RUE si articola con le seguenti categorie principali di contenuti:*

- 1. Adeguamento e recepimento del RUE di disposizioni normative sovraordinate;*
- 2. Modifiche all’articolazione insediativa di alcuni usi specifici;*
- 3. Riordino della normativa orientata alla Rigenerazione Urbana Sostenibile;*
- 4. Revisione dell’articolazioni normativa inerente le dotazioni agli insediamenti;*

*Si procedere all’eliminazione di 2 allegati delle Norme (Definizioni e Requisiti Cogenti) i cui contenuti, limitatamente a quelli attribuiti al livello di pianificazione comunale, sono stati integrati nel testo normativo.”*

Tutto ciò premesso

**si formulano i seguenti pareri**

***RISERVE ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 e art.33 comma 4bis, LR 20/2000***

Per quanto attiene alle modifiche cartografiche delle tavola 1A e 1D in recepimento della variante al PSC di cui all’Accordo di programma art.40 LR 20/2000 approvato con Decreto del Presidente della Provincia n.18 del 10/06/2014 in premessa citato, si fa presente che la variante al PSC approvata definisce l’ambito relativo al TRANSIT-POINT RICHETTI come MOB-APS.i (p) .

In merito si fa presente che le modifiche inserite oggi nel RUE, devono quindi rappresentare il coordinamento tecnico degli atti in relazione a quanto stabilito nell’accordo.

Devono tuttavia rilevarsi alcune incertezze per le quali appare necessario fornire opportuni chiarimenti ed adeguamenti.

Si considera che nella relazione illustrativa della variante dell’Accordo di programma veniva disposto che: *“La variante andrà ad aggiornare anche l’indicazione contenuta nell’art. 73 “Infrastrutture per la mobilità” delle Norme di PSC relativa al polo logistico-produttivo attualmente indicato con la sigla MOB, raccordandolo con la denominazione del nuovo Aps.i(p) via Trebbo-Gruppo Ceramiche Ricchetti”* . Tale aggiornamento non risulta essere stato effettuato.

Si considera poi che l'art.100 (ex-art.80) del RUE riprende l'art. 73 del PSC, non modificato.

Si evidenzia inoltre che il previsto adeguamento avrebbe comportato anche la modifica agli indici territoriali prevedendosi, solo per l'ambito MOB-APS.i (p) un indice territoriale massimo di 0,5 mq/mq. Deve però evidenziarsi che l'art. 73 del PSC, fa riferimento non solo all'ambito MOB-APS.i (p) ma, con un rimando dal comma 5 al comma "precedente", anche all'ambito MOB – bt terminal per il quale non è mai stato previsto alcun incremento di indice territoriale. La procedura di aggiornamento del PSC derivante dal recepimento dell'Accordo dovrà quindi avere attenzione a definire sia l'indice ammissibile per l'ambito MOB-APS.i (p) (max 0,5 mq/mq) sia quello immutato per l'ambito MOB – bt terminal (0,1 mq/mq) e coordinando il RUE coerentemente.

1. **si chiede quindi di riverificare gli aspetti di cui sopra e di assicurare la conformità della cartografia di RUE a quella del PSC, come pure la coerenza delle norme di RUE rispetto alle norme strutturali del Piano come integrate con l'Accordo di programma citato.**

Con riguardo le Norme di attuazione del RUE si riportano per i singoli articoli le seguenti considerazioni.

#### art.6 Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie

La proposta di variante introduce ai commi 4 e 5 la possibilità di vendita tra i privati della capacità edificatoria assegnata dagli strumenti urbanistici vigenti nei terreni di proprietà ed articola le condizioni a cui è soggetta tale vendita, in relazione all'art.5 bis del PSC - Modalità attuative per la compravendita della potenzialità edificatoria- introdotto con la variante al PSC 2013; e considerate le condizioni a cui è soggetto il meccanismo della vendita della capacità edificatoria indicate al comma 4 lettere a e b:

2. **si osserva che la compravendita della potenzialità edificatoria tra aree con il medesimo indice di utilizzazione fondiaria, produce inevitabilmente uno sfioramento dell'indice sul lotto ricevente; andando a contrastare con le norme sovraordinate che impongono il rispetto degli indici massimi stabiliti dal PSC e dal POC. Manca inoltre la verifica preliminare della sostenibilità territoriale ed ambientale dell'ambito che "riceve" la capacità edificatoria, incrementando il suo indice e quindi variando implicitamente le norme di piano, al fine di garantirne la sostenibilità<sup>1</sup>. Si ritiene infine sarebbe necessario precisare e contestualizzare i concetti di "precisamente contermini" e di "reciproca prossimità" considerato che si tratta di condizioni necessarie per l'attivazione del meccanismo della cessione di potenzialità.**

#### Art.27 (ex art.12.) Categorie di intervento negli ambiti AC.s e IS

Con riferimento alle unità edilizie classificate 2.2 tra le categorie di intervento ammesse viene proposta l'eliminazione del vincolo di conservazione relativo alla Ristrutturazione edilizia, "in

---

<sup>1</sup> Data la complessità delle argomentazioni connesse si anticipa qui l'aspetto della valutazione ambientale che sarà solo richiamato nella seguente istruttoria tecnica di valutazione ambientale.

adeguamento alle modifiche della normativa sull'edilizia". Tale modifica fa sì che agli edifici che il RUE ha classificato 2.2 si applichino le medesime categorie della classe 2.3, venendo quindi a mancare una reale distinzione tra le due classi di edifici.

Considerato che le unità classificate 2.2 corrispondono a *“Edifici e tessuti urbani e complessi edilizi storici, di modesto valore architettonico e privi di elementi architettonici e artistici di pregio, riconoscibili anche se in mediocre stato di conservazione”*; mentre le unità classificate 2,3 corrispondono a *“Edifici e tessuti urbani e complessi edilizi storici, con evidenti trasformazioni oppure in condizione di degrado tale da richiedere consistenti interventi di ristrutturazione e ripristino”* e che, come spiegato al comma 2 dell'art.25 (ex art.10) del RUE, *“la disciplina relativa al sistema insediativo storico si basa sull'indagine tipologica degli edifici e degli spazi liberi e determina i criteri per la conservazione ed il recupero delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e storiche dell'insediamento, nonché i limiti e le modalità cui sono soggetti gli interventi di sostituzione e di nuova costruzione”*;

- 3. Non può non osservarsi che né nella Relazione illustrativa né nella Relazione ambientale preliminare viene riportata alcuna analisi sugli edifici oggetto della presente modifica, in grado di motivare l'eliminazione del vincolo di conservazione, analoga a quella che a sua volta aveva giustificato la definizione di tale categoria d'intervento. Ciò introduce un elemento di incoerenza interno allo strumento urbanistico che mantiene in essere differenti classificazioni ma applica ad esse uguali categorie di intervento. Pertanto si chiede alla AC di contro dedurre valutando le conseguenze di tale modifica rispetto alle categorie di intervento attribuite alle due distinte classificazioni 2.2 e 2.3.**

Art.31 (ex art.16 ) Prescrizioni generali per gli ambiti AC.s, IS ed ES: interventi ammessi , modalità di attuazione

La Variante in oggetto specifica al comma 14 le unità edilizie della Classe 2 per la quale *“sono consentiti vani abitabili e di servizio con altezze ed indici di illuminazione inferiore a quelli prescritti dal RUE”*. Il RUE vigente indicava genericamente tutti gli edifici di Classe 2: con la variante viene precisato che si tratta dei 2.1- 2.3 - 2.5.

- 4. Con riferimento alle Unità Classificate 2.5, che corrispondono a “Spazi pubblici e unità fondiarie storicamente non edificate”, deve osservarsi che, non comprendendosi la ratio della norma, se ne suggerisce lo stralcio.**

Si fa presente che al comma 15 è consentito il recupero dei vani sottotetto per tutte le classi 1, 2 e 3.

- 5. Verificato che le Unità classificate 2.4 e 2.5 corrispondono rispettivamente a “Unità edilizie o porzioni di unità edilizie incongrue con la struttura dell'insediamento storico” e “Spazi pubblici e unità fondiarie storicamente non edificate” deve osservarsi che, non**

**comprendendosi la ratio della norma, se ne suggerisce lo stralcio.**

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art.52 (ex 37) - Norme comuni a tutti gli APC.t - Ambiti per attività produttive di livello comunale con prevalenza di attività terziario-direzionali

La proposta di Variante introduce il comma 10 relativo all'ambito "classificato dal PSC e dal RUE APC.t (s) del Centro sportivo Via Ferrari /Fornace", in merito si richiama quanto segue.

La Variante al PSC approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2013 ha previsto la trasformazione dell'ambito AR.2b -sub c in un ambito APC.t, a cui è assegnabile un indice di UF = 0,6 mq/mq pari a 10.393 mq di SC per funzioni terziarie e commerciali e senza nessuna distinzione nei sub ambiti previsti dal RUE con le sigle (s) e (riq); in coerenza con la suddetta variante al PSC, la Variante al RUE 2013 approvata con deliberazione di C.C. n. 39 del 30/07/2013 ha apportato una modifica cartografica alla tavola 1c del RUE introducendo l'ambito "APC.t(p)", classificazione degli APC.t che tuttavia non è prevista all'art.39 (ex.24) del RUE. Il comma 10 integrato nel corpo normativo dalla presente variante cita erroneamente l'ambito APC.t (s) relativamente al centro sportivo di via Ferrari/Fornace, tuttavia l'impianto sportivo è indicato dalla cartografia di RUE come APC.t(p), mentre l'ambito APC.t(s) corrisponde al Hotel Planet e Ferrari Store.

Considerato che: la classificazione APC.t(p) non è prevista dall'art.39 (ex- art. 24) del RUE in quanto gli ambiti APC.t sono esclusivamente distinti in APC.t(s)- aree insediate consolidate e sature e APC.t(riq) -aree da riqualificare; il comma 10 del RUE assegna al Centro Sportivo via Ferrari/via Fornace un UF di 0,7 mq/mq, tale indice non è conforme a quanto stabilito da PSC che definisce come assegnabile al comparto l'indice previsto per gli ambiti APC.t pari a 0,6 mq/mq (Schede relative agli ambiti – Allegato alle Norme tecniche, pag85 e Relazione illustrativa pag. 53); in merito agli edifici con altezze superiori a 11,5 mt, pur prevedendo un'altezza massima per l'ambito di 25 mt, il comma 10, inserito con la variante in oggetto, dispone che deve essere effettuata una procedura di verifica (screening) ai sensi dell'art.9 commi 1 e 6 della LR 9/1999 e s.m.i.. Il comma prosegue specificando che tale studio non seguirà le procedure di cui ai commi 2, 3, 4, 5 dell'art.9 della LR 9/1999. Considerate le disposizioni di cui all'art.9 della LR 9/1999 e relativi allegati, visto che la casistica degli edifici con altezza superiore a 11,5 mt non ricade fra quelle contemplate agli allegati della LR 9/1999 e considerato che la formulazione del comma 10 rimanda ad una procedura normata da legge regionale per poi dichiarare che la stessa non seguirà le disposizioni della medesima legge;

**6. si osserva che appare necessario, in via preliminare ricondurre la classificazione dell'ambito in questione a quelle previste dal RUE vigente perfezionando in tal senso anche l'apparato cartografico; si dovrà inoltre ricondurre l'indice di utilizzazione fondiaria al valore massimo ammesso dal PSC, al fine di garantire la conformità del**

**RUE allo strumento sovraordinato.**

7. **Si esprimono forti perplessità circa la legittimità e applicabilità del disposto normativo relativamente alle altezze degli edifici considerando che tale procedura, rimandando ad una verifica della “fattibilità realizzativa dell’opera proposta specie in relazione alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e alle visuali libere”; in realtà dimostra che non è stata ora effettuata la prescritta verifica di sostenibilità ambientale. Deve quindi constatarsi che, allo stato dell’arte, il limite massimo dell’altezza degli edifici è ammissibile nei limiti di 11,5 m. Superamenti dell’altezza massima sono possibili solo attraverso una variante al POC/RUE con una valutazione di sostenibilità in relazione alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e territoriali ed al tema della visuale libera<sup>2</sup>.**

CAPO 3 (ex 2.C) – TERRITORIO RURALE

Art.57 (ex 42) – Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all’attività agricola

Con riferimento al comma 5 “Costruzioni in precario di edifici minori in ambito rurale non legate all’unità fondiaria agricola” dal quale viene stralciata la locuzione “*in precario*” e vengono introdotti specifici criteri e caratteristiche per “*le nuove piccole costruzioni*” non può non osservarsi, innanzitutto, l’incoerenza originale di tale previsione normativa sia con le disposizioni della LR 20/2000 (art. A21) che con i disposti legislativi che definiscono il concetto di “intervento a titolo precario”;

8. **si osserva poi che, a seguito delle modifiche proposte, si arriva a consolidare una norma che si dichiara essere e consente la realizzazione di edifici in territorio rurale non connesse né alla conduzione del fondo agricolo né legate all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse. In quanto tale tali disposizioni, sia nella formulazione originale che in quella modificata risultano non coerenti con la LR 20/2000 e se ne può prevedere solamente lo stralcio al fine di assicurare la coerenza del RUE con le norme sovraordinate.**

Art.62 (ex 47) – Interventi di recupero edilizio, di ampliamento e di cambio d’uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. A-21 della LR 20/2000 comma 2 lettera b, per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e per gli usi compatibili con il contesto ambientale. Considerata la tabella di cui al comma 3, che è stata modificata con l’inserimento della specifica distinzione tra pubblici esercizi con/senza giochi leciti, non può non rilevarsi che, per quanto riguarda la lettera D “Edifici produttivi: capannoni artigianali, opifici”, gli usi U27 e U 28 appartenenti alla categoria delle “*funzioni produttive manifatturiere e assimilabili*”

---

<sup>2</sup> Data la complessità delle argomentazioni connesse si anticipa qui l’aspetto della valutazione ambientale che sarà solo richiamato nella seguente istruttoria tecnica di valutazione ambientale.

non siano compatibili con il contesto rurale in cui si inseriscono e pertanto

- 9. si chiede di ricondurre tali usi alla categoria delle “funzioni agricole”: nel caso specifico si potrebbe rimandare all'uso U35 “attività di prima lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli”.**

In relazione al comma 15 dal quale è stata stralciata la dicitura “*ai sensi degli articoli del capo C3D (interventi consentiti in reazione allo svolgimento delle attività agricole o zootecniche)*” riferita agli interventi di ricostruzione o Nuova Costruzione

- 10. si chiede di inserire il riferimento alle disposizioni dell'art. A-21 della LR 20/2000**

art. 69 ex-Art. 54 Prescrizioni specifiche per gli interventi negli ambiti di valore naturale e ambientale - AVA

Con riferimento alla disciplina della aree di valore naturale e ambientale - AVA di cui all'art. A-17 della LR 20/2000 e art.69 del PTCP e considerato che esse includono: le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco; gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua; le golene antiche e recenti; le aree umide; il sistema provinciale delle aree protette; il sistema “Rete Natura 2000”; la rete ecologica di rilievo provinciale (ad esclusione del connettivo ecologico diffuso, dei varchi ecologici e delle direzioni di collegamento ecologico); e considerate le disposizioni dell'art.65 comma 1 del PSC che non consente l'edificazione nelle aree di valore naturale e ambientale AVA:

- 11. si ritiene opportuno precisare nel disposto normativo di RUE che gli usi consentiti sono ammessi nei limiti previsti con il recupero di edifici esistenti. In relazione al comma 7, che prevede l'ammissibilità di nuova costruzione e ampliamento attraverso il PIA, si ritiene che non sia coerente con le disposizioni dell'art.65 del Piano Strutturale e pertanto se ne chiede lo stralcio.**

art. 70 ex-Art. 55 Prescrizioni specifiche per gli interventi negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - ARP

Considerato che questo articolo è stato modificato anche aggiornando i rimandi ad articoli e titoli del RUE, con riferimento al comma 2:

- 12. si chiede di verificare anche i rimandi agli articoli del PSC, per i quali permangono alcuni errori materiali (a titolo esemplificativo si cita l'erroneo richiamo all'art.21 del PSC).**

art. 83 ex-Art. 67 Promozione della qualità ecologica degli interventi edilizi e rigenerazione urbana sostenibile

Con riferimento alla proposta di integrazione alle norme del RUE inerenti la “*premiabilità progressiva*” per la qualificazione degli edifici negli ambiti produttivi APS.t e APC.t, oltre agli

ambiti consolidati classificati AC.s, AC, AC.c, APS.i, APC.i, APS.t e APC.t ed a tutti i fabbricati ad uso residenziale presenti in territorio rurale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7ter della L.R. 20/2000 e s.m.i. Non può non osservarsi quanto segue.

Considerato che: la L.R. 20/2000 all'art.7 ter comma 2 lett. a) indica come obiettivi degli incentivi volumetrici e delle altre forme di premialità, la promozione della riqualificazione urbana, attraverso interventi edilizi che qualifichino i tessuti urbani e nel contempo disincentivino la diffusione insediativa e il consumo del suolo; la terza circolare della Regione Emilia Romagna del 01/02/2010 prot. PG/2010/23900 illustrativa delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della LR 6/2009, che completa le note del 24/07/2009 (prot. PG/2009/168408) e del 18/12/2009 (prot. PG/2009/290000), fornisce indicazioni circa l'applicazione dell'art. 7 ter della LR 20/2000 evidenziando che si tratta di processi di qualificazione degli ambiti urbanizzati e rigenerazione dei tessuti urbani esistenti; in territorio rurale la realizzazione di nuove costruzioni è ammessa solo qualora necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse ai sensi di quanto disposto dall'art.A-21 *“Interventi edilizi non connessi all'attività agricola”* della LR 20/2000. Visto inoltre: il CAPO A-II Sistema insediativo storico della LR 20/2000 ed in particolare l'art. A-7 *“Centri storici”* ai sensi dei quali il Piano Strutturale stabilisce la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, e il POC ne determina l'attuazione<sup>3</sup> in relazione delle seguenti disposizioni generali: *“c.3 Nei centri storici: a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale; b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato; c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.”*. Preso atto che nel PSC al Capo 3.1 – norme relative al sistema insediativo storico- l'art.31 comma 1 del PSC definisce l'ambito urbano centrale di impianto storico come appartenente al Sistema insediativo storico disciplinato dal Capo A-II della LR 20/2000 rimandandone la disciplina urbanistica ad una specifica scheda normativa d'ambito ed

---

<sup>3</sup> Art. A-7 della LR 20/2000 [...] 2. Sulla base della individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal PTPR, come specificata ed integrata dal PTCP, il PSC definisce la perimetrazione del centro storico e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PSC stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico. 3. Nei centri storici: a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale; b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato; c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici. 4. Il PSC può prevedere, per motivi di interesse pubblico e in ambiti puntualmente determinati, la possibilità di attuare specifici interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 3. Nell'ambito di tali previsioni, il PSC può inoltre individuare le parti del tessuto storico urbano prive dei caratteri storicoarchitettonici, culturali e testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia. 5. Il POC, coordinando e specificando le previsioni del PSC, disciplina gli interventi diretti: al miglioramento della vivibilità e qualità ambientale del centro storico; alla sua riqualificazione e allo sviluppo delle attività economiche e sociali; alla tutela e valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio edilizio. 6. Il POC individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19 del 1998.

agli art.34 e 35; ai sensi dell'art. 65 del PSC nelle aree di valore naturale e ambientale AVA non è consentita l'edificazione. Nel RUE il meccanismo della premialità progressiva viene applicato anche agli edifici residenziali nel territorio rurale ed all'ambito AC.s; non viene prodotta nessuna valutazione in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale di tale meccanismo di premialità soprattutto in relazione alle dotazioni territoriali all'incidenza sulle reti esistenti ed alla possibilità di reperire i parcheggi pubblici e i posti auto pertinenziali; il disposto normativo esclude l'applicazione della premialità progressiva dal calcolo della potenzialità edificatoria dei singoli ambiti, e consente, ai sensi di quanto disposto dal comma 3bis dell'art.7ter della LR 20/2000, la realizzazione di interventi di ampliamento dell'edificio originario, sia in sopraelevazione sia attraverso la costruzione di manufatti edilizi in adiacenza allo stesso;

**13. per quanto riguarda i fabbricati residenziali in territorio rurale, si esprimono forti perplessità circa la coerenza dell'applicazione di tale meccanismo di premialità sia con le finalità dell'art. 7ter della LR 20/2000, sia con le specifiche norme degli edifici residenziali in territorio rurale di cui all'art. A-21 della LR 20/2000. Si chiede pertanto di escluderli dall'applicazione del meccanismo di premialità qualora non inerenti interventi di natura rurale, per i quali il meccanismo di premialità potrebbe essere inquadrato nelle fattispecie del PIA;**

**14. per quello che riguarda l'ambito AC.s - ambito urbano centrale di impianto storico del capoluogo, si ritiene che non sia applicabile la premialità progressiva stabilita dal RUE, in quanto alla luce delle considerazioni di cui sopra non è coerente con le disposizioni generali di cui all'art. A-7 della LR 20/2000 ss.mm.ii comma 3;**

art. 88 ex-Art. 72 Aree per attrezzature e spazi collettivi

**15. Non può non rilevarsi la incoerenza del comma 15 ove ammette "Eventuali parcheggi ricadenti negli ambiti di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua" con le norme sovraordinate dell' art. 9 comma 15 del PTCP (ex PTPR) che in tali ambiti consentono esclusivamente spazi di sosta per pedoni e mezzi di trasporto non motorizzati.**

In generale si chiede di rivedere i rimandi all'articolato normativo del PSC in quanto vi sono numerosi rimandi erronei

Deve infine osservarsi che, nel corso dell'analisi di alcune delle modifiche proposte, non si è potuto non rilevare come, in diversi punti il RUE detti norme prescrittive al POC. Considerata la gerarchia ed i livelli in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale ai sensi degli art. 28, 29 e 30 della LR 20/2000, il RUE, in virtù del suo carattere regolamentare, non è lo strumento deputato a fornire direttive al POC.

**16. Deve pertanto osservarsi che ogni prescrizione del RUE al POC sia impropriamente attribuita al RUE, ma sia pertinenza delle scelte di pertinenza del PSC, scelte che,**

**coerentemente, dovrebbero essere poste in attuazione dal POC<sup>4</sup>.**

**VALUTAZIONE AMBIENTALE di cui all'art.5 della LR 20/2000**

**17. Si richiamano il parere di ARPA (Allegato 1) e di AUSL (Allegato 2), citati in premessa, dei quali si fanno proprie le valutazioni e le considerazioni.**

Visti i contenuti e gli elaborati della presente variante al RUE,

Assunto il principio di integrazione e non duplicazione degli atti ai sensi di legge; si evidenzia quanto segue.

La Relazione Ambientale Preliminare della Variante al RUE prende in considerazione unicamente la tematica della *“riqualificazione sostenibile ed il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici”* limitandosi alla seguente conclusione: *“Le modifiche apportate alle norme, pur potendo portare ampliamenti una-tantum dei fabbricati esistenti, non incidono in modo significativo sul carico urbanistico rispetto alle norme già vigenti e comunque non apportano modifiche alle valutazioni contenute all'interno della Variante al RUE 2013.”*, mentre per quanto riguarda le scelte insediative e gli interventi di trasformazione afferma che: *“La variante al RUE recepisce le scelte insediative e localizzative fatte dalla variante PSC pertanto si rimanda alla procedura di valutazione ambientale di quel piano per analisi e valutazioni specifiche al fine di non duplicare le procedure.”*

Nello specifico per quanto riguarda l'art. 83 ex-Art. 67 *Promozione della qualità ecologica degli interventi edilizi e rigenerazione urbana sostenibile*

**18. si ritiene necessario, ai fini della sostenibilità ambientale e territoriale degli ambiti in cui viene applicata la premialità, garantire il reperimento delle dotazioni ed il rispetto degli standard per il complesso dell'intervento, conseguenti all'aumento di superficie utile, ai sensi della normativa vigente. Si rende inoltre necessario che ogni incremento di carico insediativo derivante dall'applicazione degli incentivi sia accompagnato dalla preventiva definizione, effettuata dal gestore degli impianti, della congruenza tra incremento di carico e portata/capacità delle reti esistenti.**

---

<sup>4</sup>

Al proposito si ritiene, opportuno, fare un richiamo all'articolazione degli ambiti specializzati per attività produttive. Si evidenzia che nel Piano strutturale viene prevista la distinzione tra ambiti di rilievo sovracomunale (APS) e comunale (APC) e tra ambiti specializzati con prevalenza di attività industriali (APS.i) e artigianali di produzione ed ambiti con prevalenza di attività terziario-direzionali e commerciali (APS.t). Rispetto al Piano Strutturale, il RUE articola ulteriormente gli APS.i in: consolidati (totalmente o prevalentemente insediati) APS.i (e); da riqualificare APS.i (riq) e di nuovo insediamento o di integrazione APS.i (p); gli APS.t in consolidati (totalmente o prevalentemente insediati) APS.t (e) e di nuovo insediamento o di integrazione APS.t (p). Tale articolazione, per quanto inerente gli ambiti di nuovo insediamento e di riqualificazione è di pertinenza del PSC, non del RUE, e con il PSC che effettua rimando all'attuazione previo POC, non con il medium del RUE.

Si fa poi richiamo, ad esempio, agli articoli 45 (ex -art.30) all'art.53 (ex-art.38) del RUE in cui viene disposto al comma 1 rispettivamente *“il RUE individua con simbolo (riq) sub-ambiti da riqualificare ... per i quali le possibilità di incremento della superficie complessiva esistente sono subordinate all'inserimento nel POC e all'approvazione di un PUA finalizzato alla riorganizzazione e riqualificazione dell'ambito, secondo i criteri indicati ai commi precedenti”* e *“Il RUE individua con simbolo (riq) sub-ambiti APC.t da riqualificare, per i quali le possibilità di incremento della superficie complessiva esistente sono subordinate all'inserimento nel POC e all'approvazione di un PUA finalizzato alla riorganizzazione e riqualificazione dell'ambito, secondo i criteri indicati ai commi precedenti”*.

**Si richiamano inoltre in questa sede i contenuti specificatamente ambientali già dettagliati nelle precedenti riserve n. 2 e n. 7, ribadendone i contenuti prescrittivi.**

Osservazioni pervenute e modifiche d'ufficio

Con riguardo alle osservazioni pervenute voglia considerare l'Amministrazione Comunale che l'accoglimento totale o parziale di esse deve essere subordinato: alla pertinenza delle medesime rispetto agli oggetti adottati nella presente Variante al RUE; non deve risultare in contrasto con ambiti / norme di tutela del PTCP, né in contrasto o incoerenti rispetto agli strumenti urbanistici e regolamentari vigenti del Comune ed anche rispetto quanto espresso nelle riserve precedentemente espresse e che qui si intendono integralmente richiamate ove inerenti.

**CONCLUSIONI AMBIENTALI**

Visto e richiamato tutto quanto sopra

**si ritiene che le modifiche introdotte allo strumento regolamentare non richiedano approfondimenti ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti 2, 7, 17 e 18.**

\* \* \*

Per quanto precede, vista la documentazione complessivamente acquisita in merito alla Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Maranello, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 01/03/2016; si propone che il Presidente della Provincia **sollevi i rilievi urbanistici di cui ai punti da 1 a 16 della presente istruttoria**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 34 della LR 20/2000, e **faccia proprie le conclusioni ambientali della presente istruttoria e le prescrizioni di cui ai precedenti punti 2, 7, 17 e 18** ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000.


Istruttori

Ing. Amelio Fraulini

Ing. Cristina Zoboli

il Dirigente

Arch. Antonella Manicardi



ALLEGATO 1

PARERE ARPAE  
prot. 21223 del 29/04/2016

Al Comune di Maranello  
Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Azienda USL Modena  
Servizio Igiene Pubblica  
Unità Operativa di Sassuolo

e p.c. Alla Provincia di Modena  
Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografica

**Oggetto:** Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio – D.C.C. N°8 del 1.03.2016.

In riferimento alla richiesta prot. 4611 del 9,03,2016, valutata la documentazione inerente la variante al RUE del Comune di Maranello, si esprimono le seguenti considerazioni.

La variante in oggetto prevede sostanzialmente l'adeguamento a disposizioni normative sovraordinate, nell'ottica della semplificazione delle norme, con l'eliminazione delle parti del RUE che riproducono leggi statali o regionali, modifiche all'articolazione insediativa di alcuni usi specifici, la modifica delle tavole di RUE con il recepimento delle modifiche apportate al PSC relativamente agli ambiti del Gruppo Ceramiche Ricchetti.

All'art. 52 viene introdotto il comma 10 riguardante la disciplina attuativa dell'ambito del Centro Sportivo di via Ferrari/Fornace, in cui viene nuovamente introdotta una *“procedura di verifica (screening) ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 6 della L.R. n. 9/1999 e s.m.i., allo scopo di dimostrare la fattibilità realizzativa dell'opera proposta, specie in relazione alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed alle visuali libere. Tale studio non seguirà le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9 della LR 09/99, ma sarà sottoposto a cura del Comune, a cui verrà presentato, alla valutazione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Comune, dell'ARPA e AUSL territorialmente competenti”*, solo nel caso in cui l'altezza prevista dei manufatti edilizi superi m.11,50. Tale procedura è già prevista anche all'art.44 c.9, per l'ambito DAF (stabilimenti Ferrari) dove l'attuazione avviene per intervento diretto.

Visto che l'ambito oggetto dell'art. 52 sarà comunque attuato tramite un Piano Urbanistico Attuativo, al fine di evitare duplicazioni, le valutazioni di ARPAE ed AUSL potranno essere espresse in fase di valutazione del piano ed in particolare nell'ambito della procedura di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale a cui sarà sottoposto il PUA stesso. Si ritiene quindi opportuno rivedere l'articolo citato.

Nulla da osservare per quanto di competenza relativamente alle altre modifiche introdotte.

In riferimento all'articolato del RUE vigente, considerata l'attuale fase di revisione, si consigliano le seguenti modifiche normative:

**Art. 86:** è necessario aggiornare la normativa citata che non risulta più in vigore.

**Art. 87 comma 6:** modificare il comma al punto: *“ - allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui approvati dalla ARPA.”*, sostituendolo con *“allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui conformi alla DGR 1053/2003”*.

**Art.102:** L'articolato andrebbe conformato alla normativa vigente che non prevede "fasce di attenzione" ma distanze di prima approssimazione Dpa (Decreto 29/5/2008).

Anche la normativa regionale, costituita nello specifico dalla DGR 12/7/2010 n. 978 (al capo 2 dell'allegato) così come recentemente modificato dalla DGR 23/12/2013 N.2088, prevede espressamente l'utilizzo delle Dpa nella pianificazione comunale. L'ampiezza delle Dpa, in base a quanto stabilito dal decreto 29 maggio 2008 sopra citato, deve essere fornita dal proprietario/gestore della linea.

Al di fuori di tale Dpa viene garantito, in prima approssimazione, il rispetto dell'obiettivo di qualità definito dal DPCM 28/7/03.

Solo in casi in cui non si possa rispettare il vincolo della Dpa (ad esempio minor distanza tra nuove abitazioni e linee esistenti) sarà possibile richiedere al gestore il calcolo esatto della fascia di rispetto.

In relazione al comma 3 del medesimo articolo, si fa presente che:

- i cavi MT arei o interrati sono esclusi dal campo di applicazione del Decreto 29/5/2008, quindi a tali impianti non si applica la Dpa
- per le cabine elettriche o le stazioni primarie, in nessun caso la normativa prevede fasce determinate attraverso procedure di misura. In particolare, nel primo caso delle cabine, si applica la metodologia di calcolo prevista per la determinazione delle DPA (punto 5.2.1 del DM 29 maggio 2008), mentre per le seconde, trattate al punto 5.2.2 del medesimo decreto, la DPA e quindi la fascia di rispetto generalmente rientrano nei confini dell'area di pertinenza dell'impianto stesso.


A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile del Distretto  
*D.ssa Elena Ori*

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

ALLEGATO 2

PARERE AUSL  
prot. 37700 del 17/05/2016



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

**DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA**

Servizio Igiene Pubblica  
Igiene del Territorio e Ambiente Costruito  
Sede di SASSUOLO

Sassuolo lì 17/05/2016

Prot. **37700/16** PG /af

OGGETTO: COMUNE DI MARANELLO. Variante al RUE adottata con Delibera di CC n°8 del 01/03/2016. Richiesta di parere ex art. 19 lettera h, della L.R. n° 19/82 e succ. mod.e integr. (art.41 della L.R. n° 31/02).

**Spett.le COMUNE DI MARANELLO**

c.a. Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica  
Geom. Mirco Manfredini  
Piazza Libertà 35  
MARANELLO

Esaminata a cura dei Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica la documentazione allegata alla Vs. richiesta di parere prot. n° 4611 del 09/03/2016, relativa alla Variante al RUE specificata in oggetto; acquisito il parere della competente Sezione dell'ARPAE in data 29/04/2016; si esprime il seguente parere:

**Si ritiene la Variante in linea con l'esigenza di semplificazione delle norme e dei rinnovamenti procedurali introdotti con la L.R. 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia", e si esprime pertanto parere**

**FAVOREVOLE**

**per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, fatto salvo il rispetto delle indicazioni e prescrizioni sugli aspetti di valenza ambientale contenuti nel parere della competente sezione dell'ARPAE (prot.PGMO 7454/2016 del 29/04/2016) e formulando le seguenti indicazioni:**

**Come criterio generale in luogo di un generico rimando " a norme UNI, ASHRAE.." si suggerisce che tali Norme siano fatte proprie indicandone il rispetto come Requisito e modello di riferimento.**

**Per quanto concerne le Ludopatie, data l'importanza dell'argomento ai fini della Prevenzione, appare un po' troppo generica e soggettiva la formula " 1. trovarsi lontano da luoghi sensibili quali: postazioni bancomat, scuole, ospizi, case di cura;" adottata nell'art.24.i(pag 39) in relazione ai requisiti di collocabilità delle Sale da Gioco, ritenendo auspicabile la precisazione di criteri oggettivi (quali distanze minime) o funzionali (tipo esclusione della visuale da ogni punto delle Strutture sensibili e/o esclusione di localizzazione in connessione ai percorsi principali di accesso alle Strutture sensibili stesse).**

**Non appare chiaro quanto indicato nel comma 14 dell'art. 31 (pag.50) "E' fatta salva l'applicazione dei requisiti cogenti di cui all'Allegato 2 del presente Regolamento" ,probabile refuso,eventualmente sostituibile con rimando al rispetto dei Requisiti Tecnici delle Opere Edilizie di cui al Titolo 7 del presente RUE.**

**In materia di Prevenzione e lotta alla Legionellosi, nel prendere positivamente atto del recepimento di quanto richiesto dalle Linee Guida Regionali con i riferimenti ed il recepimento delle stesse nel RUE, si richiede di specificare ulteriormente nell'art. 79 a pag.103 ,l'obbligo per gli impianti idro-sanitari e di condizionamento di strutture sanitarie, sociosanitarie, turistico-recettive, termali e altre strutture a uso collettivo,della Valutazione del Rischio Documentata.**

**Per completezza dei riferimenti legislativi relativi a Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriali (art.105 comma 3 a pag 137 delle Norme) si propone l'inserimento dello specifico riferimento anche della Normativa regionale "L.R. 19 del 27 luglio 2004 (DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA)".**

**Si suggerisce,infine, l'aggiornamento della Nota 20 a pag 191 del RUE in materia di Requisiti edilizi dei luoghi di lavoro con i riferimenti all'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 coordinato con il D.Lgs. 106/2009.**

A disposizione per ogni eventuale chiarimento che dovesse rendersi necessario, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**IL Dirigente Medico Delegato  
del SERVIZIO IGIENE PUBBLICA  
( dr.Antonio Fusco)**



Provincia  
di Modena

**Atto n. 103 del 15/07/2016**

*Oggetto:* COMUNE DI MARANELLO. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO. VARIANTE ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 1 MARZO 2016. RISERVE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 33 E 34 L.R. N. 20/2000. VALUTAZIONE AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 5 LR 20/2000.

Pagina 1 di 1

**ATTO DEL PRESIDENTE**

L'Atto del Presidente n. 103 del 15/07/2016 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 15/07/2016

L'incaricato alla pubblicazione  
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente